DECISIONE (PESC) 2023/1439 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ([1]) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2) Con la risoluzione 2292 (2016) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha autorizzato gli Stati, che agiscano sia a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a ispezionare in alto mare al largo delle coste libiche le imbarcazioni sulle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e ha deciso che gli Stati, informati della scoperta, nel corso di tali ispezioni, di prodotti vietati dall'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, sequestrino e smaltiscano tali prodotti.

(3) La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio ([2]) prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

(4) A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 dispone che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare dell'UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI debba svolgere ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia e che EUNAVFOR MED IRINI effettui gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.

(5) Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 prevede che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI possa deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Prevede inoltre che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa svolgersi con l'assistenza di uno Stato membro, il quale si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.

(6) È pertanto opportuno introdurre pertinenti disposizioni per prevedere che tale Stato membro sia tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, di armi e materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

([1]) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

([2]) Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 4).